

## Decreto Aiuti - Quater

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 172/2022 c.d. Decreto Aiuti – Quater che interviene principalmente in materia di detrazione fiscale 110% e in materia di bonus energetici prorogando al mese di dicembre 2022 i crediti di imposta già previsti per i mesi di Ottobre e Novembre.

Di seguito l'analisi dei provvedimenti di maggiore interesse.

### **Estensione credito di imposta Energia al mese di Dicembre 2022**

Il decreto estende al mese di dicembre 2022 il credito di imposta previsto per le imprese non energivore e non gasivore già previsto per i mesi di ottobre e novembre 2022 dal decreto Aiuti – Ter.

Infatti il c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto alle imprese dotate di contatori con potenza **disponibile pari o superiore a 4,5 kW** non energivore, un credito d'imposta **pari al 30%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata a **ottobre e novembre 2022**.

Per tali imprese, il beneficio spetta a condizione che il prezzo della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del **terzo trimestre 2022** al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al terzo trimestre 2019.

Inoltre il medesimo c.d. “Decreto Aiuti-ter” ha riconosciuto un credito d'imposta alle imprese **non gasivore** in misura pari **al 40%** delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato in ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Per tali soggetti il beneficio spetta a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media del terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019.

Ora come detto il c.d. “Decreto Aiuti – Quater”, estende la predetta agevolazione al mese di **dicembre 2022**.

Viene inoltre prevista la proroga dal 31/03/2023 al 30/06/2023 del termine entro il quale è possibile utilizzare, esclusivamente in compensazione mediante mod. F24, i crediti di imposta spettanti:

- ✓ per le spese di acquisto di gas / energia consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- ✓ per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel mese di dicembre 2022;
- ✓ per le spese di acquisto di gas / energia consumato nel terzo trimestre 2022;

Come per gli altri crediti di imposta anche questi possono essere ceduti entro il termine del 30/06/2022 (solo per intero e non parzialmente) ad altri soggetti anche privati compresi anche gli istituti di credito o altri intermediari finanziari con divieto di successiva cessione salvo la possibilità di due ulteriori cessioni successiva alla prima solo se effettuate a favore di banche/intermediari finanziari.

Infine viene previsto che entro il 16.3.2023 i beneficiari dei crediti d'imposta energetici relativi al 3 e 4 trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora

fruito, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'importo del **credito maturato nel 3 e 4 trimestre 2022**.

La definizione del contenuto / modalità di presentazione della comunicazione è demandata all'Agenzia.

Con riferimento al credito di imposta per il mese di dicembre ci si attende l'emanazione di un nuovo codice tributo.

Di seguito il riepilogo dei bonus energetici compreso quello carburante:

TITOLOGIA SPESA	CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE				
	Primo trimestre 2022	Secondo trimestre 2022	Terzo trimestre 2022	Ottobre e Novembre 2022	Dicembre 2022
Energia elettrica	-	<b>15%</b> (6963) Scadenza 31/12/2022	<b>15%</b> (6970) Scadenza 30/06/2023	<b>30%</b> (6985) Scadenza 30/06/2023	<b>30%</b> (?????) Scadenza 30/06/2023
Gas naturale	-	<b>25%</b> (6964) Scadenza 31/12/2022	<b>25%</b> (6971) Scadenza 30/06/2023	<b>40%</b> (6986) Scadenza 30/06/2023	<b>40%</b> (?????) Scadenza 30/06/2023
Carburanti per trazione mezzi attività agricola	<b>20%</b> (6965) Scadenza 31/12/2022	-	<b>20%</b> (6972) Scadenza 31/12/2022	<b>20%</b> (6987) Scadenza 31/03/2023	
Carburanti per trazione mezzi attività della pesca		<b>20%</b> (6967) Scadenza 31/12/2022			
Carburanti per trazione mezzi attività agromeccanica, riscaldamento serre e fabbricati adibiti all'allevamento	-				
Tra parentesi i codici tributo da indicare in F24 - anno 2022					

### Rateazione bollette Energia Elettrica/Gas

Per i consumi di energia elettrica / gas naturale effettuati **dall'1.10.2022 al 31.3.2023** e fatturati entro il **30.9.2023**, alle imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate è riconosciuta la facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo **per la componente energetica di elettricità e gas naturale** utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici **eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo dall'1.1 al 31.12.2021**.

A tal fine le imprese interessate devono formulare apposita istanza ai fornitori, con modalità che saranno stabilite da un apposito DM.

Il Fornitore entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di offrire al richiedente una

proposta di rateizzazione nella quale alla quale può essere applicato in tasso di interesse, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata e che abbia un numero di rate compreso fra 12 e 36 mesi.

Tale obbligo del fornitore è però subordinato al rilascio da parte di almeno una impresa di assicurazione di una copertura assicurativa sull'intero credito, nell'interesse del fornitore di energia.

In caso di inadempimento **di 2 rate, anche non consecutive**, l'impresa decade dalla rateazione ed è tenuta al versamento dell'importo residuo dovuto in un'unica soluzione.

**Si precisa che l'adesione alla rateizzazione in esame è alternativa, per i periodi corrispondenti, alla fruizione dei crediti d'imposta energetici.**

#### **Welfare aziendale**

Il "Decreto Aiuti-bis", ha disposto, per il 2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3, TUIR, che non concorrono al reddito di lavoro dipendente:

- il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate / rimborsate ai dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;

entro il limite complessivo di Euro 600. Ora il decreto aiuti-quater ha portato tale limite a **Euro 3.000**.

#### **Credito di imposta adeguamento registratori telematici**

Viene introdotto, per dettaglianti obbligati alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, un contributo per l'adeguamento da effettuare nel 2023 degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione / trasmissione telematica riguardanti la "Lotteria degli scontrini".

Il contributo in esame, concesso sotto forma di credito d'imposta:

- **è pari al 100% della spesa sostenuta, con un massimo (per ogni strumento) di Euro 50;**
- è utilizzabile in compensazione nel mod. F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

Il credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

È demandato ad uno specifico Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle modalità attuative dell'agevolazione in esame.

#### **Modifiche in tema di detrazione 110%**

Il Decreto Aiuti-quater apporta, ancora una volta, delle modifiche alla disciplina della normativa sulla detrazione 110%.

### **Condomini**

Per gli interventi eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente

accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la riduzione della detrazione del 110% è “anticipata”, introducendo per il 2023 la detrazione nella misura del 90%.

In particolare i nuovi termini e misure risultano ora essere i seguenti:

- 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022 (anziché 31.12.2023);
- 90% per le spese sostenute nel 2023;
- 70% per le spese sostenute nel 2024;
- 65% per le spese sostenute nel 2025.

Tali nuovi termini e misure non si applicano per le spese relative:

- agli interventi per i quali alla **data del 25.11.2022** risulti effettuata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- agli interventi su edifici condominiali per i quali la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori risulti adottata “in data antecedente al 25.11.2022”, ossia **entro il 24.11.2022**;
- agli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del **25.11.2022** risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Né deriva che se un condominio avesse voluto fruire dell'aliquota del 110% anche per il 2023 avrebbe dovuto deliberare i lavori prima del **25/11/2022** (quindi al massimo il 24/11/2022) e avesse depositato la CILA di cui all'art. 119, comma 13-ter DL 34/2020 entro il **25/11/2022**.

Diversamente tale condominio, o persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per il 2023 avrà diritto alla detrazione ridotta del 90% anziché 110%.

## ***Unità immobiliari singole.***

### **Proroga interventi in essere.**

Si ricorda che gli interventi superbonus 110% eseguiti sulle singole unità immobiliari (c.d. “villette”) da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo, potevano essere conclusi entro il 31/12/2022 a condizione che al 30.9.2022 i lavori risultassero effettuati per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

In caso contrario l'agevolazione sarebbe terminata il 30/06/2022.

Ora il termine di conclusione dei lavori per i soggetti che al 30/09/2022 avessero effettuato almeno il 30% dei lavori viene spostato dal 31/12/2022 al 31/03/2023.

Quindi tali soggetti potranno concludere i lavori non più entro il 31/12/2022 ma entro il 30/09/2023.

### **Interventi iniziati dal 1/1/2023**

Sempre alle unità immobiliare singole viene previsto, con alcune limitazioni, la proroga delle misure superbonus anche l'anno 2023.

Infatti il Decreto in esame ora prevede che per gli interventi avviati a decorrere dall'1.1.2023 la detrazione superbonus spetti anche alle spese sostenute a partire dal 1.1.23 ed entro il 31.12.2023 nella misura **del 90%**(e non più 110%) a condizione che:

- il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà ovvero di un diritto reale di godimento (ad esempio, usufrutto / uso / abitazione) sull'unità immobiliare. **Non possono quindi fruire della detrazione gli affittuari ed i comodatari (questi quindi potranno fruire solo delle ordinarie detrazioni 50%/65% ecc;**
- l'unità immobiliare sia adibita **ad abitazione principale**;

- il contribuente abbia **un reddito familiare di riferimento**, definito dal nuovo comma 8-bis.1, non superiore a Euro 15.000.

**Preme sottolineare che il nuovo parametro indicato non ha nulla a che fare con l'ISEE.**

Il nuovo reddito familiare va calcolato

- considerando la **somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente presente nel nucleo familiare e dai familiari di cui all'art. 12, TUIR presenti nel nucleo familiare fiscalmente a carico**;
- dividendo la predetta somma dei redditi per una quota determinata in base al numero dei componenti in nucleo familiare come segue.

<b>Composizione nucleo familiare</b>	<b>Quota in cui dividere reddito complessivo del nucleo familiare</b>
<i>Contribuente</i>	1
<i>Contribuente + coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente</i>	2
<i>Contribuente + coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente + 1 familiare fiscalmente a carico</i>	2,5 (*)
<i>Contribuente + coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente + 2 familiari fiscalmente a carico</i>	3 (*)
<i>Contribuente + coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente + 3 o più familiari fiscalmente a carico</i>	4 (*)

(\*) *In assenza del coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente tale valore va diminuito di "1" (quota attribuita per la presenza dello stesso).*

**Allungamento periodo di detrazione.**

Per gli interventi superbonus l'utilizzo diretto della detrazione e conseguentemente l'utilizzo del relativo credito derivante dall'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito è **ordinariamente prevista in 5 / 4 quote annuali**.

Per tali interventi è ora disposto che il **credito sorto a seguito delle predette opzioni può** essere ripartito ed utilizzato in **10 quote annuali di pari importo, previo invio di una Comunicazione** all'Agenzia delle Entrate **da parte del fornitore / cessionario**.

Tale possibilità è applicabile ai **crediti derivanti da Comunicazioni** di sconto in fattura / cessione del credito **inviate all'Agenzia entro il 31.10.2022** e non ancora utilizzati.